

BOLLO ASSOLTO ai sensi del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 e dell'art. 3 del decreto interministeriale 10 novembre 2011.

Numero Seriale
01170284377736.

L'utente è tenuto a conservare l'originale della marca da bollo annullata.

STRUTTURA OPERATIVA PER LA BASSA VALLE

Pont-Saint-Martin
11026 Via Baraing,1
Tel 0125 80 71 17
Fax 0125 80 78 38

protocollo@pec.sportellounico.vda.it
www.sportellounico.vda.it



COMUNE DI CHAMBAVE

Provvedimento conclusivo del procedimento unico

(Ai sensi della legge regionale 23 maggio 2011, n. 12)

n. 260 del 05/06/2019

rif. fascicolo n. 4780/2019

TITOLO ABILITATIVO IN MATERIA AMBIENTALE EQUIVALENTE A A.U.A. - AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE d.P.R. 59/2013

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DELL'UNITÀ ORGANIZZATIVA "EDILIZIA, TERRITORIO E AMBIENTE"

Con riferimento alla domanda di avvio del procedimento unico ordinario, per il rilascio del relativo provvedimento conclusivo, presentata, per conto del beneficiario "TOUR RONDE SRL", dal Signor SILVANO VISINI, in qualità di legale rappresentante, per "AUA - Autorizzazione agli scarichi di acque reflue (d.lgs. 152/2006, Parte III, Sezione II, Titolo IV, capo II) esclusi gli scarichi domestici e assimilati ai domestici recapitanti in pubblica fognatura piu' altri endoprocedimenti collegati", interessante gli immobili ubicati in CHAMBAVE (AO), LOCALITA' PRATI n. 1 (foglio n. 9, mappale n. 119, 120, 174 e 217, e del Catasto Terreni), pervenuta allo Sportello Unico degli Enti Locali della Valle d'Aosta e registrata con il protocollo n. 4780, in data 22/02/2019;

RICHIAMATE

- la legge regionale 23 maggio 2011, n. 12 "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione autonoma Valle d'Aosta derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e attuazione della direttiva 2006/123/CE, relativa ai servizi nel mercato interno (direttiva servizi). Modificazioni alle leggi regionali 6 agosto 2007, n. 19 (Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), e 17 gennaio 2008, n. 1 (Nuova disciplina delle quote latte). Legge comunitaria regionale 2011";
- la legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme sul procedimento amministrativo";
- la legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 "Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso agli atti";

DATO ATTO CHE

- il beneficiario sopra riportato aveva ottenuto l'autorizzazione allo scarico in acque superficiali / suolo delle acque reflue trattate domestiche/assimilate alle domestiche/industriali con provvedimento dirigenziale della Regione Autonoma Valle d'Aosta in data 28/10/2014, n. 4152;
- il beneficiario sopra riportato aveva ottenuto l'autorizzazione di tipo ordinario alle emissioni in atmosfera con d.G.R. n. 2323 del 21/08/2009;
- che a seguito dell'istruttoria con esito favorevole condotta dallo Sportello unico e dagli altri uffici interessati dagli endoprocedimenti avviati, sussistono le condizioni per l'emanazione del provvedimento conclusivo del procedimento unico;

RILASCIA

- il provvedimento di assenso all'esercizio dell'attività avente rilevanza in materia ambientale, che costituisce Autorizzazione Unica Ambientale così come risultante dalla **Scheda AUA – "AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE"** che, allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale, alle condizioni esplicitate nella sezione "Condizioni generali", sotto l'osservanza delle vigenti disposizioni in materia ambientale, nonché alle condizioni appresso indicate la cui inosservanza è sanzionata dal d.lgs. 152/2006, al soggetto di seguito indicato:

Impresa	TOUR RONDE SRL
codice fiscale	00593080070
con sede in	CHAMBAVE prov. (Aosta) stato ITALIA LOCALITA' PRATI, N. 1 - CAP 11023
Titolo ad ottenere il provvedimento conclusivo per attività aventi rilevanza sull'ambiente	GESTORE DELL'ATTIVITA'

COMUNICA

- eventuali ragioni di impugnazione potranno essere fatte valere con ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) della Valle d'Aosta, con sede in via C. Battisti n° 1, 11100 Aosta, tel. 0165/31356, fax 0165/43810 ovvero, in alternativa, con ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel rispetto dei termini e delle procedure stabiliti dalla legge.

Il funzionario responsabile
dell'Unità Organizzativa edilizia, territorio e
ambiente
 (Barrel Barbara)
Documento firmato digitalmente

Scheda AUA

AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE

Riferimenti normativi

Autorizzazione Unica Ambientale

- Decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59 *“Regolamento recante la disciplina unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale”*;
- Circolare ministeriale 7 novembre 2013 *“Circolare recante chiarimenti interpretativi relativi alla disciplina dell’autorizzazione unica ambientale nella fase di prima applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59.”*;
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 maggio 2015 *“Adozione del modello semplificato e unificato per la richiesta di autorizzazione unica ambientale – A.U.A.”*;
- Deliberazione di Giunta Regionale n. 1562 in data 7 novembre 2014 *“Approvazione delle linee guida in materia di autorizzazione unica ambientale.”*;

SCARICHI REFLUI

- Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 *“Norme in materia ambientale”* ed in particolare la Parte terza – Sezione Seconda *“Tutela delle acque dall’inquinamento”*;
- Piano Regionale di Tutela delle Acque approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 1788/XII dell’8 febbraio 2006, ed in particolare l’articolo 31 delle Norme di attuazione del Piano il quale stabilisce che, fermo restando quanto disposto dalla normativa nazionale, fino all’emanazione di una ulteriore disciplina regionale resta in vigore la l.r. n. 59/1982 e successive modificazioni e integrazioni;

EMISSIONI IN ATMOSFERA

- Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 *“Norme in materia ambientale”* e in particolare la Parte Quinta *“Norme in materia di tutela dell’aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera”*;
- Legge regionale 25 novembre 2016, n. 23 *“Approvazione dell’aggiornamento del Piano regionale per il risanamento, il miglioramento e il mantenimento della qualità dell’aria per il novennio 2016/2024”*.

Interventi soggetti a titolo abilitativo in materia ambientale ai sensi del d.P.R. 59/2013

TITOLO UNICO EQUIVALENTE A AUA – AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE

Dati identificativi del/degli immobile/i

Indirizzo	CHAMBAVE (AO), LOCALITA' PRATI n. 1			
Dati catastali unità locale	foglio n. 9, mappale n. 119, 120, 174, 217, subalterno n. / del Catasto Terreni			
Dati catastali scarico	foglio n. 9, mappale n. 174, subalterno n. / del Catasto Terreni foglio n. 9, mappale n. 217, subalterno n. / del Catasto Terreni			
Coordinate geografiche unità locale	UTM ED50 E :	/	UTM ED50 N :	/
Coordinate geografiche Scarico refluo	UTM ED50 E :	387650,02 387673,34	UTM ED50 N :	5066511,04 5066506,76

Descrizione attività produttiva

costruzioni edili e conglomerati bituminosi

Periodo indicativo di esercizio

intero anno

Descrizione attività avente rilevanza ambientale oggetto dell'autorizzazione

- **Scarico in acque superficiali (Torrente Dora Baltea) di acque reflue trattate domestiche provenienti dall'insediamento (Costruzioni edili e conglomerati bituminosi).**
- **Emissioni in atmosfera (autorizzazione di tipo ordinario) prodotte dall'impianto di produzione di conglomerati bituminosi.**

Endoprocedimenti autorizzativi / Accertamenti condotti

RIFERIMENTO NORMATIVO	SOGGETTO e RELATIVO ESITO	DOCUMENTAZIONE ACQUISITA E RELATIVI ESTREMI
Art. 124 Criteri generali", comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e dell'art. 9 "Autorizzazione allo scarico" della legge regionale 24 agosto 1982, n. 59 "Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento".	<p>Regione Autonoma Valle d'Aosta Assessorato ambiente, risorse naturali e Corpo forestale Dipartimento ambiente Struttura attività estrattiva, rifiuti e tutela delle acque (scarico in acque)</p> <p>Parere favorevole con prescrizioni riportate al paragrafo 2 "Prescrizioni specifiche per lo scarico di refluo industriale in pubblica fognatura" della sezione "Condizioni generali"</p>	Parere prot. n. 4131, in data 22/05/2019, pervenuta agli atti del SUEL in data 22/05/2019 al prot. n. 12733.
Art. 269 "Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti", commi 2 e 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale".	<p>Regione Autonoma Valle d'Aosta Assessorato ambiente, risorse naturali e Corpo forestale Dipartimento ambiente Struttura valutazione ambientale e tutela qualità dell'aria (emissioni in atmosfera)</p> <p>Parere favorevole con prescrizioni riportate al paragrafo 3 "Prescrizioni specifiche per le emissioni in atmosfera (autorizzazione di tipo ordinario)"</p>	Parere prot. n. 4371, in data 29/05/2019, pervenuta agli atti del SUEL in data 30/05/2019 al prot. n. 13461.
D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, art. 67 e da art. 84 a 88.	<p>Polizia di Stato Questura di Aosta Divisione Polizia Anticrimine Comunicazione antimafia</p>	Per avvenuta decorrenza dei termini di legge della richiesta inviata alla banca dati nazionale antimafia in data 27/02/2019

N.B.: i pareri sopracitati possono essere richiesti secondo le modalità indicate al seguente link:

<http://www.sportellounico.vda.it/datapages.asp?id=593&l=1>

nel rispetto quindi della normativa in materia di accesso ai documenti.

Condizioni generali

L'attività è consentita nel rispetto delle seguenti prescrizioni, costituenti elemento imprescindibile dell'assenso.

1. Oggetto dell'attività avente rilevanza ambientale:

1.1. L'esercizio dell'attività avente rilevanza in materia di tutela ambientale potrà essere effettuata

così come risulta dal presente provvedimento, nonché dagli elaborati e documenti trasmessi dal richiedente e elencati nella sezione “*Elaborati e documenti*”, costituenti elemento imprescindibile dell’assenso, e in conformità ai pareri sopraccitati e rilasciati dalle amministrazioni competenti, acquisiti dal SUEL in formato digitale, alle condizioni appresso indicate e sono fatti salvi ed impregiudicati tutti i diritti di terzi e tutte le azioni e ragioni che competono al comune o ad altri organi per effetto di leggi, regolamenti generali o locali e di convenzioni particolari.

2. Prescrizioni specifiche per lo scarico di refluo domestico in acque superficiali:

- 2.1. **la qualità** degli scarichi degli impianti di depurazione dovrà essere conforme ai limiti di accettabilità stabiliti dalla tabella D allegata alla l.r. n. 59/1982;
- 2.2. **la portata** media degli scarichi non dovrà essere superiore a 0,01 litri/secondo, per ognuna delle fosse Imhoff;
- 2.3. al fine di verificare che gli scarichi del sistema di trattamento siano conformi alle disposizioni sopraccitate **dovrà** essere effettuata l’analisi significativa del refluo scaricato **ogni quattro** anni dal rilascio dell’A.U.A., dei parametri indicati nella tabella D allegata alla l.r. n. 59/1982 (Solidi grossolani, solidi sedimentabili, solidi sospesi, BOD5 – unità di misura mg/l), avvalendosi di un laboratorio di analisi accreditato per le singole prove analitiche e che utilizzi le metodiche di campionamento e analisi previste dalla normativa vigente (punto 4 dell’Allegato 5 alla Parte Terza del d.lgs. n. 152/2006). Copia del certificato di analisi dovrà essere trasmessa alla Struttura regionale competente, tramite l’apposita procedura digitale disponibile sul sito web del S.U.E.L., **entro 30 giorni** dall’avvenuta trasmissione da parte del laboratorio incaricato;
- 2.4. gli impianti di trattamento dei reflui **dovranno** essere mantenuti accessibili per le periodiche ispezioni e le necessarie manutenzioni. In particolare, **dovrà** essere effettuata un’ispezione annuale al fine di tenere sotto controllo il livello dei fanghi e almeno una volta all’anno si dovrà provvedere allo **spurgo** e alla **pulizia** degli impianti, avvalendosi di impresa specializzata ed autorizzata ai sensi di legge;
- 2.5. **dovrà** essere garantito l’accesso agli scarichi autorizzati mediante idonei pozzetti d’ispezione che consentano il campionamento del refluo e la misurazione della portata degli scarichi.

3. Prescrizioni specifiche per le emissioni in atmosfera (autorizzazione di tipo ordinario):

- 3.1. le emissioni prodotte nello svolgimento dell’attività di cui sopra devono essere conformi ai limiti indicati nella tabella seguente;

Punti di emissione	Impianto/Fase e di processo	Impianto di abbattimento	Portata (Nm ³ /h)	Sostanza inquinante	Limiti	
					Concentrazione (mg/Nm ³)*	Flusso di massa (kg/h)
E1	Cilindro essiccazione inerti e miscelazione bitume per la produzione di asfalto	Filtro a maniche	30000	Polveri	20	0.6
				NOx (espressi come NO ₂)	500	15
				SOx (espressi come SO ₂)	350	10,5
				COV (espressi come carbonio organico totale)	50	1,5

- 3.2. l’azienda dovrà verificare il rispetto dei valori limite indicati effettuando gli autocontrolli alle emissioni con periodicità annuale. I campionamenti delle emissioni dovranno essere effettuati durante le più gravose condizioni di funzionamento ai fini dell’emissione in atmosfera applicando le seguenti metodiche.

Tabella – metodi di misura alle emissioni

Grandezza misurata	U.M.	Metodo
Portata, velocità, temperatura, pressione	Nm ³ /h	UNI EN 16911-1
Tenore di umidità nei fumi	mg/Nm ³	UNI EN 14790
O ₂	mg/Nm ³	UNI EN 14789
Polveri	mg/Nm ³	UNI EN 13284-1
Ossidi di azoto (NO _x)	mg/Nm ³	UNI EN 14792 o UNI EN 10878
Ossidi di zolfo (SO _x)	mg/Nm ³	UNI EN 14791:2017
COV	mg/Nm ³	UNI EN 12619:2013

- 3.3.** La documentazione tecnica relativa a tutti gli autocontrolli effettuati dovrà essere inviata allo Sportello Unico degli enti locali e dovrà riportare, per ogni inquinante ricercato:
- il valore di concentrazione riferito alle condizioni standard di 273 K e 101325 Pa, riferito al tenore di ossigeno indicato;
 - la metodica adottata per il prelievo e la determinazione analitica dell'inquinante; - i valori di portata, di temperatura e di pressione dell'effluente gassoso in uscita dal camino;
 - le condizioni di funzionamento dell'impianto durante l'intero periodo di misura/campionamento alle emissioni, in riferimento al ciclo di trattamento termico previsto.
- 3.4.** tutte le fasi di lavoro devono essere svolte in modo da contenere le emissioni diffuse, così come indicato nella parte I, dell'allegato V, alla Parte Quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e in particolare:
- il materiale inerte deve essere stoccato in aree delimitate sui tre lati da barriere in cemento in maniera da limitare il più possibile l'azione eolica;
 - le aree di lavorazione e di manovra devono essere pavimentate;
 - il nastro trasportatore degli inerti deve essere dotato di copertura in lamiera o plastica in modo da evitare la formazione di emissioni diffuse di polveri;
 - al fine di limitare il sollevamento di polveri, se necessaria, dovrà essere garantita la bagnatura dei cumuli di materiale impiegato, nonché delle aree di lavorazione e manovra. Tali operazioni dovranno essere intensificate in presenza di forte vento.
- 3.5.** i sistemi di abbattimento delle polveri devono essere tenuti in perfetta efficienza effettuando tutte le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria necessarie;
- 3.6.** l'impresa deve compilare con regolarità il registro delle manutenzioni degli impianti di abbattimento, nel quale devono essere riportati tutti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, gli interventi di riparazione o sostituzione di parti dell'impianto. Tale registro deve contenere le seguenti informazioni minime: data intervento, tipologia di impianto, impianti di abbattimento, descrizione dell'intervento, nome dell'operatore che ha effettuato l'intervento, firma del responsabile dell'intervento;
- 3.7.** l'impresa deve effettuare le analisi sul materiale polverulento ai sensi dell'allegato 5 alla Parte Quinta del d.lgs. 152/2006, ogni qualvolta non sia certa la composizione del materiale da trattare. In particolare:
- il materiale polverulento proveniente da attività di cava deve essere accettato previa presentazione di certificazione ai sensi dell'Allegato 4 del D.M. 14 maggio 1996 (Normative e metodologie tecniche per gli interventi di bonifica, ivi compresi quelli per rendere innocuo l'amianto, previsti dall'art. 5, comma 1, lettera f), della legge 27 marzo 1992, n. 257, recante: "Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto"), qualora previsto.

4. Prescrizioni generali.

- 4.1. le prescrizioni contenute ai punti 2, 3, potranno essere integrate o modificate a seguito dell'evoluzione normativa, della situazione ambientale, nonché delle migliori tecnologie disponibili.
- 4.2. tutti gli adempimenti richiesti dovranno essere trasmessi alle strutture competenti, tramite l'apposita procedura presente sul sito web del SUEL;
- 4.3. si prescrive di mettere a conoscenza del rilascio del presente provvedimento i soggetti privati a qualsiasi titolo interessati;
- 4.4. la presente autorizzazione non costituisce titolo edilizio-urbanistico propedeutico alla costruzione di opere o installazione di impianti e loro eventuali varianti;
- 4.5. nel caso di occupazione di suolo privato non in proprietà e/o pubblico dovranno essere richieste le relative autorizzazioni;
- 4.6. sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre normative il cui rilascio compete ad altri Enti ed Organismi, nonché le disposizioni e le direttive vigenti per quanto non previsto dal presente atto, con particolare riguardo agli aspetti di carattere igienico - sanitario, di prevenzione e di sicurezza e tutela dei lavoratori nell'ambito dei luoghi di lavoro;
- 4.7. per quanto non indicato nella presente autorizzazione, il titolare della stessa dovrà comunque rispettare le disposizioni del d.lgs. 152/2006 e del d.P.R. 59/2013;
- 4.8. il mancato rispetto di quanto previsto dal presente provvedimento comporterà l'applicazione delle sanzioni previste dal d.lgs. 152/2006, nonché l'adozione delle misure previste quali in considerazione della gravità dell'illecito rilevato, la diffida, la sospensione e l'eventuale successiva revoca dell'autorizzazione;

5. Durata e rinnovo:

- 5.1. di stabilire che, ai sensi dell'art. 3, comma 6, del citato d.P.R. 59/2013, la presente autorizzazione è rilasciata per **15 (quindici) anni a decorrere dalla data del presente provvedimento**;
- 5.2. per il rinnovo della stessa, il soggetto interessato deve presentare istanza al S.U.E.L., secondo l'apposita procedura disponibile sul sito web dello stesso, almeno 6 (sei) mesi prima della scadenza.

6. Modifiche sostanziali e non sostanziali:

- 6.1. qualora il gestore intenda apportare:
 - una **modifica sostanziale** dell'impianto, dovrà farne preventiva richiesta per il tramite del SUEL, il quale provvederà a rilasciare l'autorizzazione, previa acquisizione dei pareri dei soggetti competenti in materia ambientale, entro il termine di 90/120 giorni, a seconda della specifica autorizzazione ambientale oggetto di domanda, fatta salva l'interruzione dei termini per integrazione documentale;
 - una **modifica non sostanziale** dell'impianto, deve darne comunicazione con 60 giorni di anticipo, per il tramite del SUEL, il quale provvederà ad aggiornare il provvedimento, laddove necessario, previa acquisizione dei pareri dei soggetti competenti in materia ambientale;

7. Volturazioni o cambi di denominazione del soggetto titolare della presente autorizzazione:

- 7.1. il presente provvedimento unico è trasferibile, previa apposita istanza del nuovo gestore, per il tramite del SUEL, secondo la procedura disponibile sul sito web;

8. Rinvio ad altre norme:

- 8.1. per quanto non esplicitamente riportato nel presente titolo unico si fa riferimento alle vigenti disposizioni in materia edilizia ed urbanistica, di igiene, di polizia locale, di sicurezza, di tutela ambientale e di tutela culturale e paesaggistica.

Elaborati e documenti di progetto

L'esercizio dell'attività in oggetto è autorizzato in conformità ai seguenti elaborati e documenti, identificati dalle rispettive impronte digitali HASH SHA 256, nel rispetto delle prescrizioni sopra riportate:

Descrizione	Nome file
-------------	-----------

AUTORIZ ATM	0_ autorizzazione_ATMOSFERA.pdf
13ee15b89d4ac6b1704d59c041e34e4ea95de35333babe3ee573f510951a2e95	
ANALISI	2_analisi_2018.pdf
ccb6ca583d2df19affb47235945bf13034987c913ea9bd723777d7ff5dda2d8d	
Scarichi acque reflue - Sheda a semplificata e dichiarazione di invarianza delle condizioni di esercizio alla base del rilascio del precedente titolo autorizzativo	4_2015_11_05_Scheda_A_semplificata_e_dichiarazione_di_invarianza.pdf.p7m
d334e4d5aacb05eed625841c5710befbfb3c1b8f4d910da91cef1180c417ef6c	
Scarichi acque reflue - Certificato analisi di autocontrollo o dichiarazione motivata della mancata effettuazione dei controlli	5_RP3090166_001.pdf.p7m
7a04af7b30d347bffc7db661aa19438b67d376c508717824cd4cd508d0f01707	
Emissioni in atmosfera art. 269 - Dichiarazione di invarianza delle condizioni di esercizio alla base del rilascio del precedente titolo autorizzativo	6_DICHIARAZIONE_di_invarianza.pdf.p7m
12deb347bcc7d51975b4e929f6411a061e052f6d18b5ee69de4ec0f1344c653	
ISTANZA	1000_riepilogo.pdf.p7m
1de0f13276507466f95f9baf17ead44a2d620f8f398512bb94ece637989653d5	
doc	modello_lettera_trasmissione_integrazioni_richieste.pdf.p7m
56341a33e2e5c0c920dbfb4d2aa6f7f3e4659ee455888b72ba13b5151150dfe0	
documentazione integrativa	comunicazione.pdf.p7m
26067724d75da337738055f92a3d99ea9355edacbb5b3f5f4b8c98a6bcb86460	
CARTINA	cartina utm ed 50.pdf.p7m
14c1504520e70f5a8754d0bf296b23b36244720d84cf415e122d54d3108ab38d	
LETTERA TRASMISSIONE INTEGRAZIONE	modello_lettera_trasmissione_integrazioni_richieste.pdf.p7m
37319749e2025b8f1c4dfff5ec1509aceccd526498b7739bac9f9dfd1aacd963	

Diritti di segreteria / sopralluogo / istruttoria corrisposti
non dovuti